

ORDINANZA N. 64 del 18 giugno 2012

**OGGETTO: Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Modifiche all'Ordinanza n.1/2010**

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale, n. 28 del 07/02/2005, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 83 in base al quale il comune stabilisce gli orari per l'attività di commercio su aree pubbliche, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, e coordinandoli con quelli del commercio in sede fissa;

VISTO il Piano e il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvati rispettivamente, con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 23/7/2009 e n. 8 del 10/2/2010

VISTO l'articolo 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce, tra l'altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente emanati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

L'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Pietrasanta, è assoggettato alle seguenti disposizioni, in materia di orari di vendita:

Articolo 1 - Orari di vendita nei mercati

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato, nel mercato di PIAZZA STATUTO il GIOVEDÌ, di VALLECCHIA il VENERDÌ, di TONFANO il

SABATO, anche anticipati o in eventuali mercati straordinari aggiuntivi, possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario:

- dalle ore 7,15 alle ore 7,45 per le operazioni di spunta;
- entro le ore 8,00 per l'occupazione dei posteggi;
- dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 13,00 alle ore 14,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi (per Piazza Statuto, Vallecchia);
- dalle ore 13,00 alle ore 14,30 per le operazioni di sgombero dei posteggi SOLO PER IL MERCATO DI TONFANO.

2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato, nel mercato STAGIONALE di FIUMETTO , possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario:

- dalle ore 7,15 alle ore 7,45 per le operazioni di spunta;
- entro le ore 8,00 per l'occupazione dei posteggi;
- dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per le operazioni di vendita
- dalle ore 20,00 alle ore 21,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi

2 bis. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato nel MERCATO DELL'ANTIQUARIATO del Capoluogo, possono esercitare l'attività di vendita con il seguente orario:

- dalle ore 7,15 alle ore 7,45 per le operazioni di spunta;
- entro le ore 8,00 per l'occupazione dei posteggi;
- dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 20,00 alle ore 21,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi;

3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale nel MERCATO COPERTO di Via Oberdan , di tipologia giornaliera possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario per tutti i giorni della settimana:

nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo (orario invernale)

- dalle 6,00 alle 8,30 per l'occupazione dei posteggi;
- dalle ore 8,30 alle ore 13,00 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 15,30 alle ore 19,30 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 19,30 alle ore 20,30 per le operazioni di sgombero dei posteggi.

nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre (orario estivo)

- dalle 5,30 alle 8,00 per l'occupazione dei posteggi;
- dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 16,00 alle ore 20,00 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 20,00 alle ore 21,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi.

Articolo 2 – Orari di vendita nelle fiere

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato nella Fiera di SAN BIAGIO che si svolge nei giorni 3 e 4 febbraio, possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario per **entrambi i giorni** della manifestazione:

- dalle ore 7,00 alle ore 8,00 per le operazioni di spunta;
- entro le ore 8,00 per l'occupazione dei posteggi;
- dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 20,00 alle ore 21,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi l'ultimo giorno di fiera.

2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato nella Fiera di SANTO STEFANO che si svolge il giorno 26 dicembre e nella Fiera del LUNA PARK, possono esercitare l'attività di vendita con il seguente orario:

- dalle ore 7,00 alle ore 8,00 per le operazioni di spunta;
- entro le ore 8,00 per l'occupazione dei posteggi;
- dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 20,00 alle ore 21,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi.

Articolo 3 – Orari di vendita nelle fiere promozionali

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato nella FIERA promozionale del VERDE che si svolge nel Capoluogo la 3° DOMENICA DEL MESE (da settembre a maggio) e a Marina (in giugno luglio e agosto) e la Fiera Promozionale di SAN MARTINO che si svolge il sabato e la domenica più vicini all'11 novembre, possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario:

- dalle ore 7,00 alle ore 8,00 per le operazioni di spunta;
- entro le ore 8,00 per l'occupazione dei posteggi;
- dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 20,00 alle ore 21,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi.

2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato per la Fiera promozionale MARINA IN FIORE che si svolge dal 25/04 al 01/05 possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario per tutti i giorni della manifestazione:

- dalle ore 7,00 alle ore 8,00 per le operazioni di spunta;
- entro le ore 8,00 per l'occupazione dei posteggi;
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 22,00 alle ore 24,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi l'ultimo giorno della manifestazione.

3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato per la fiera promozionale COUNTRY & GARDEN SHOW che si svolge 2 volte l'anno (aprile-maggio e settembre) possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario per tutti i giorni della manifestazione:

- dalle ore 8,00 alle ore 8,30 per le operazioni di spunta;

- entro le ore 8,30 per l'occupazione dei posteggi;
- dalle ore 8,30 alle ore 22,00 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 22,00 alle ore 24,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi l'ultimo giorno della manifestazione.

4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato per la FIERA promozionale DELL'ANTIQUARIATO di Focette che si svolge l'ULTIMA SETTIMANA DI LUGLIO (di prossima istituzione) possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario:

- dalle ore 7,00 alle ore 8,00 per le operazioni di spunta;
- entro le ore 8,00 per l'occupazione dei posteggi;
- dalle ore 8,00 alle ore 24,00 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 24,00 alle ore 1,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi l'ultimo giorno della manifestazione.

Articolo 4 – Orari di vendita nei posteggi fuori mercato

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato fuori mercato possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario:

- POSTO FISSO dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- NON A POSTO FISSO dalle ore 8,00 alle ore 20,00, incluse le operazioni di occupazione e sgombero dei posteggi, nel limite del numero di ore indicato nella concessione di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 5 - Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, possono esercitare l'attività di vendita, nei modi consentiti e nel zone del territorio comunale dove tale commercio non è espressamente vietato, con il seguente orario:

- dalle ore 7,30 alle ore 24,00

Articolo 6 – Sanzioni

1. Per l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza o di altri provvedimenti disciplinanti gli orari in genere, si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 51, comma 3 del Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio su aree pubbliche, del pagamento di una somma da € 250 a € 1500.
2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 28/12/2000, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Sono altresì assoggettati al rispetto delle presenti disposizioni riguardanti gli orari di vendita:
 - i produttori agricoli che esercitano l'attività su aree pubbliche nel mercato, fiere e posteggi fuori mercato, nonché in forma itinerante;
 - gli imprenditori individuali o le società di persone, iscritte nel Registro delle Imprese che esercitano l'attività su aree pubbliche nelle fiere promozionali;
2. E' obbligo dei titolari dei posteggi lasciare le aree pulite al termine delle operazioni di sgombero.
3. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso davanti al TAR Toscana secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. n.104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità di cui al DPR n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.
5. Per tutto quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
6. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
7. La presente ordinanza sostituisce ogni precedente provvedimento, anche di deroga, in materia di orari per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.
8. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva

Pietrasanta, 18 giugno 2012

IL SINDACO
Domenico Lombardi